|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Progetto ECS00000024 Rome Technopole, - CUP B83D21014170006, PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU**  **CUP B83D21014170006 - CODICE PROGETTO: ECS00000024** | |

CONVENZIONE

**per lo svolgimento di un’azione congiunta volta a contribuire a rispondere ai fabbisogni di ricerca, innovazione, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione tecnico scientifica sul territorio regionale mediante la promozione e l’utilizzo di infrastrutture di ricerca condivise.**

# TRA

Il Dipartimento (o altra struttura con potere negoziale afferente all’Università o altro Organismo di Ricerca o Impresa) di…….. di seguito denominato “Ente” dell’Università (o altro Organismo di Ricerca o Impresa) di……… con sede e domicilio fiscale in ……………………… –C.F. n. rappresentato dal Direttore/Direttrice pro-tempore Prof. (Dott. o Ing.)……………………... ai sensi dello Statuto di ……………………. nonché dei Regolamenti Interni dell’Università (o altro Organismo di Ricerca o Impresa).

# E

la Fondazione Rome Technopole, nel prosieguo del presente atto definita “*Fondazione*”, con sede in Roma, Roma, P.le Aldo Moro n. 5, rappresentata dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Sabrina Saccomandi, domiciliata per la sua carica presso la sede legale della Fondazione (di seguito chiamata anche “Fondazione”);

# PREMESSO CHE

* con Decreto Ministeriale n. 3277 del 30 dicembre 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha emanato l’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’Innovazione da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5 finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;
* in particolare, con tale Avviso il MUR ha disposto di finanziare la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale,
* in risposta a tale Avviso è stata presentata e ammessa a finanziamento la proposta progettuale denominata “Rome Technopole” che coinvolge oltre che Sapienza, in qualità di Soggetto Proponente, un partenariato di 7 Università, 4 Centri di Ricerca, Istituzioni ed Enti territoriali tra cui l’ISS ed un numero significativo di imprese, oltre ad associazioni imprenditoriali che operano sul territorio regionale, con il fine di realizzare un “Ecosistema dell’innovazione” nella Regione Lazio.
* a tal fine è stata costituita, in data 08.06.2022 per atto di notaio la Fondazione in partecipazione Rome Technopole, avente sede legale in Piazzale Aldo Moro 5 cap 00185 Roma presso il Rettorato di Sapienza – Università di Roma;
* l’Organismo di Ricerca o Impresa di appartenenza dell’Ente è Partecipante della Fondazione Rome Technopole,
* Alcuni partner della Fondazione Rome Technopole inclusa la Regione Lazio hanno sottoscritto in data 23.11.2022, l’Accordo finalizzato a mettere in campo azioni mirate alla realizzazione dell’“Infrastruttura Aperta di Ricerca per l’Innovazione della Regione Lazio” (IARI), diffusa sul territorio regionale e costituita da cluster di piattaforme tecnologiche e grandi laboratori per la ricerca e l’innovazione complementari;
* La Fondazione Rome Technopole al fine di attuare importanti strategie di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico ha tra le proprie finalità la realizzazione di una infrastruttura di ricerca aperta sul territorio regionale che costituisca bacino di capacità tecnologiche e di ricerca e core facility di strumentazioni avanzate e di eccellenza allo stato dell’arte per supportare lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione regionale;
* L’Ente, a sua volta, si trova a confrontarsi con esigenze tecnologiche e di ricerca sempre diverse da parte di un grande numero di potenziali partner industriali, di piccole e medie imprese e di altri enti e organismi di ricerca nazionali e internazionali, che possono essere meglio affrontate con una infrastruttura di ricerca condivisa;
* l’azione congiunta di Rome Technopole e dell’Ente risulta quindi opportuna per contribuire a rispondere ai fabbisogni di ricerca, innovazione, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione tecnico-scientifica sul territorio regionale;
* stante quanto sopra l’Ente è interessato a mettere a disposizione i propri laboratori per erogazione di servizi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico verso l’esterno in qualità di nodo dell’Infrastruttura di Ricerca di Rome Technopole, per le finalità suindicate, instaurando all’uopo collaborazioni con soggetti esterni;
* la Fondazione Rome Technopole gestisce e promuove l’utilizzo della “Infrastruttura di Ricerca Rome Technopole” anche tramite l’utilizzo di piattaforma digitale dedicata (di seguito definita anche brevemente “Piattaforma”);
* l’Ente e la Fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 4 del D.lgs. 36/2023 hanno interesse a collaborare per la migliore realizzazione della Infrastruttura Aperta di Ricerca sul territorio Laziale con il fine di valorizzare le conoscenze, attuare processi di trasferimento tecnologico e di innovazione in linea con gli scopi e le iniziative di potenziamento delle infrastrutture di ricerca per il rafforzamento del rapporto tra sistema ricerca e sistema industriale e imprenditoriale del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Convenzione.

# Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione Fondazione e Ente intendono collaborare sinergicamente per la realizzazione congiunta degli obiettivi di cui in premessa valorizzando i servizi e le infrastrutture disponibili presso l’Ente. I servizi e le infrastrutture che si intendono valorizzare sono elencati nell’allegato 1 parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 3 – Responsabile delle attività

Al fine di programmare e coordinare le attività oggetto della collaborazione ivi disciplinata si individuano i seguenti Responsabili:

Per l’Ente il dr……;

Per la Fondazione……………………………………….

# Art. 4 – Impegni delle Parti

4.1. Le Parti in una logica di cooperazione ed in coerenza con i propri obiettivi istituzionali al fine di realizzare le attività di interesse comune si assumono i seguenti impegni.

4.2. La Fondazione si impegna a gestire e promuovere l’utilizzo della “Infrastruttura di Ricerca Rome Technopole” e di implementare azioni di fundraising al fine di contribuire alla migliore realizzazione degli obiettivi dell’Infrastruttura di Ricerca Rome Technopole, alla sua sostenibilità, in linea anche con quanto previsto nell’Accordo IARI di cui alle premesse, promuovendo, divulgando i servizi e le infrastrutture messe a disposizione dall’Ente.

4.3. L’Ente si impegna a consentire l’inserimento dei laboratori e infrastrutture di ricerca di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, come Nodo all’interno della Infrastruttura di Ricerca Rome Technopole.

4.4. L’Ente si impegna all’erogazione di servizi di ricerca e innovazione tramite il Nodo, nella misura di quanto definito nell’Allegato 1 alla presente Convenzione. L’Ente consente altresì la valorizzazione degli stessi tramite inserimento sulla Piattaforma di cui al comma precedente da parte della Fondazione.

4.5 La Fondazione si rende disponibile a promuovere tali servizi attraverso i propri canali istituzionali al fine di sostenere lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione regionale ed offrire supporto tecnologico alle piccole e medie imprese e a tutti gli Stakeholder di Rome Technopole, organizzando anche seminari e iniziative di formazione.

4.6. L’Ente o la Fondazione gestiranno i rapporti con l’Utenza per quanto di propria specifica competenza, formalizzando i rapporti di committenza per l’utilizzo da parte di terzi dei servizi dell’infrastruttura di ricerca Rome Technopole e introitando i relativi corrispettivi.

# Articolo 5 – Rimborso spese

Nessun corrispettivo commerciale sarà dovuto dall’Ente per l’attività svolta dalla Fondazione in una logica di interesse comune e reciproco.

Nessun corrispettivo commerciale sarà dovuto dalla Fondazione per l’attività svolta dall’Ente in una logica di interesse comune e reciproco.

A fronte delle attività svolte dalla Fondazione di cui agli art. 4.2 e 4.5, qualora sia l’Ente a gestire il rapporto con l’Utenza, l’Ente riconoscerà alla Fondazione solo un rimborso spese a copertura dei costi vivi sostenuti per tali attività.

A fronte delle attività svolte dall’Ente di cui agli art. 4.3 e 4.4, qualora sia la Fondazione a gestire il rapporto con l’Utenza, la Fondazione riconoscerà all’Ente solo un rimborso spese a copertura dei costi vivi sostenuti per tali attività.

Tale rimborso spese verrà concordato da Fondazione ed Ente, di volta in volta, sulla base del calcolo analitico dei costi sostenuti da Fondazione e dall’Ente in termini di risorse impiegate, personale, utilizzo di materiali di consumo o altre spese sostenute specificatamente per lo svolgimento dell’attività.

Tale rimborso spese verrà corrisposto a fine anno solare, a valle della presentazione di una relazione sulle attività svolte e sui rapporti formalizzati con l’Utenza, da parte della Fondazione e da parte dell’Ente.

# Articolo 6 – Validità e durata della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell’ultima firma apposta) e avrà la durata di tre anni e sarà rinnovabile. Eventuali modifiche all’attuale convenzione dovranno essere concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

# Articolo 7 – Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso):

* a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fossero venute a conoscenza o che fossero comunicati dall’altra Parte in forma confidenziale in forza della presente Convenzione e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
* ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
* a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione della presente Convenzione;
* a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
* a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
* a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

* le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
* le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi;
* le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da Parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
* le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
* le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
* le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
* le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

# Articolo 8 – Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da trasmettere all’altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

Il recesso non pregiudica le attività svolte e deve salvaguardare gli impegni eventualmente formalizzati da entrambe le parti fino al momento dell’effettiva efficacia del medesimo.

# Articolo 9 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

# Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)”.

# Articolo 11 – Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

Per l’Ente: …………………………………………………….

Per la Fondazione: rometechnopole@pec.it, indirizzo informale

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

# Articolo 13 – Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo

La presente Convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.

Qualora una o più clausole della presente Convenzione siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole della Convenzione, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

# Articolo 14 – Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in modalità digitale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l’imposta di bollo, inerenti alla presente Convenzione, sono a carico della parte committente

Per la Fondazione Per l’Ente

La Direttrice generale il Rappresentante Legale